COMUNE di EMPOLI

Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME GENERALI

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE NEI GIARDINI E PARCHI DEL TERRITORIO COMUNALE

Importo della fornitura e posa attrezzature ludiche.....	Euro	507.767,00
Importo dei lavori OG3.....	Euro	104.502,50
Importo dei lavori OS24	Euro	197.612,10
Importo oneri sicurezza.....	Euro	9.618,40
IMPORTO COMPLESSIVO	**Euro**	**819.500,00**
Somme a disposizione dell'Amministrazione.....	Euro	180.500,00
Importo complessivo dell'appalto	**Euro**	**1.000.000,00**

Redatto da: Geom. Massimo Fiaschi

Empoli, lì Ottobre 2019

PREMESSA

La Città di Empoli intende procedere all'acquisto di attrezzature ludiche con relativa installazione e lavori per la realizzazione di pavimentazioni antitrauma mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il metodo di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonchè con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale e relativi allegati e dal Disciplinare di gara.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Empoli nell'ambito di un programma complessivo di riqualificazione delle aree verdi della città, intende appaltare la fornitura e la posa di attrezzature ludiche, conformi alle norme UNI EN1176-1,2,3,4,5,6,7 e EN 1177, da mettere in opera all'interno di aree gioco esistenti in sostituzione delle attrezzature esistenti che risultano deteriorate e/o non rispondenti alle normative di sicurezza vigenti.

Lo scopo dell'intervento è quello di realizzare nuove aree gioco, ideate con il fine di accrescerne il valore ludico, prevedendo attrezzature realizzate con materiali durevoli, più stimolanti, coinvolgenti e, in alcune aree più inclusive, adeguate alle attuali esigenze della cittadinanza.

L'intervento consiste nella sostituzione di vecchie strutture poste in aree giochi esistenti e nella creazione di nuove aree ludiche mediante fornitura e posa in opera di nuove strutture, certificate secondo le vigenti normative sulla sicurezza, e relative pavimentazioni antitrauma realizzate in gomma colata.

Sono comprese le opere di sistemazione delle aree circostanti, per consentire la corretta fruizione delle aree gioco in adiacenza alle nuove pavimentazioni.

La prestazione principale è costituita dalla fornitura, comprensiva della posa delle attrezzature ludiche; le ulteriori prestazioni richieste, qualificabili in lavori appartenenti alla classifica OS24, sono accessorie a quella principale, pertanto trova applicazione l'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La gara oggetto del presente capitolato, è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi. Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle procedure di affidamento ed alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

CODICE CIG
Verrà assegnato dalla centrale di committenza in sede di gara

ART. 2 - PRESTAZIONI COMPRESE NELL'APPALTO

Agli effetti del presente appalto, le aree dove sono previste le forniture in oggetto sono le seguenti:

1. giardino di via Cortenuova in località Cortenuova;
2. giardino di via del Donatore in località Fontanella;
3. giardino di via Mentana in località Sant'Andrea;
4. giardino di via Fasolo – Via Osteria Bianca in località Ponte a Elsa;
5. giardino di via D'Acquisto in località Ponte a Elsa;
6. giardino di via Medaglie Oro della Resistenza in località Ponte a Elsa;
7. giardino di via Piovola – Via Montale in località Villanuova;
8. giardino di via di Corniola in località Corniola;
9. giardino di Piazza Toscanini, nel centro di Empoli;
10. parco di via Enea Galletti in località Ponzano;
11. parco Mariambini, Via Bisarnella, nel centro di Empoli;
12. Piazza Matteotti, nel centro di Empoli;
13. Piazza Rosso Fiorentino;
14. Parco delle collinette in Via Valtellina – Via Val d'Ossola – Via Valsugana in località Santa Maria;

In ciascuna delle aree sopra elencate è prevista la realizzazione di una nuova area ludica, differenziata per età di utilizzo e dimensione in base alla ubicazione, caratteristica e dimensioni dei luoghi oggetto di intervento. Le tipologie delle attrezzature da fornire ed installare in ogni area a verde prevista nel progetto devono possibilmente rispondere alle tipologie, caratteristiche tecniche e valore ludico, indicate nel capitolato tecnico.

In ogni zona è prevista la realizzazione della pavimentazione in gomma colata nelle forme, colorazioni e dimensioni minime indicative, riportate a titolo esemplificativo negli schemi grafici allegati alla relazione tecnica.

La rimozione e lo smaltimento delle vecchie attrezzature attualmente presenti nelle aree di intervento sono escluse dal presente appalto di fornitura e posa in opera.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 1.000.000,00 compreso IVA e somme a disposizione come previsto dagli atti di programmazione dell'ente e relativo bilancio annualità 2019.

In particolare l'appalto è suddiviso per la quota prevalente in fornitura e posa di attrezzature ludiche e per la restante quota minoritaria per i lavori propedeutici alla posa delle stesse attrezzature come la realizzazione delle pavimentazioni antitrauma.

Si riporta di seguito il quadro economico di dettaglio:

CATEGORIE: ..... IMPORTI (€):

Importo della fornitura e posa attrezzature ludiche.....	Euro	507.767,00
Importo dei lavori OG3	Euro	104.502,50
Importo dei lavori OS24	Euro	197.612,10
Importo oneri sicurezza	Euro	9.618,40
IMPORTO COMPLESSIVO ..... Euro		**819.500,00**
Somme a disposizione dell'Amministrazione.....	Euro	180.500,00
Importo complessivo dell'appalto..... Euro		**1.000.000,00**

ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO - PREZZI- SUBAPPALTO

L'appalto è affidato a corpo.

L'importo contrattuale a corpo come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

È obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate nella stima delle prestazioni e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendosene i rischi.

Il subappalto a terzi della prestazione è ammesso alle condizioni stabilite dal D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 14 Giugno 2019, n. 55, e pertanto non potrà superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Si precisa altresì che la stazione appaltante resta estranea al rapporto intercorrente tra l'affidatario ed il subappaltatore per cui l'affidatario medesimo resta l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante.

L'affidatario, inoltre, è tenuto all'osservanza di ogni norma di legge, decreto e regolamento vigente, i quali non vengono allegati al presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale pur facendone parte integrante ed essenziale.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, la parte dell'appalto che riguarda i lavori è classificata nella categoria di opere specializzate **OS24 con classifica I.**

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e degli art. 108 e art. 92 del D.P.R. 207/2010 possono partecipare alla gara le ditte qualificate nella categoria OS24 classifica I o superiore, trattandosi di una

classificazione obbligatoria. Pertanto nel caso specifico di questo appalto potranno partecipare alla gara le ditte produttrici di attrezzature ludiche che sono in possesso anche della qualifica nella categoria OS24 classifica I oppure ditte in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo.

La categoria di cui sopra è la categoria prevalente dei lavori; l'importo della predetta categoria prevalente, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro 197.612,10.

I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente (nel caso specifico CATEGORIA OG3), indicati nella Documentazione di gara, di importo superiore al 10% (dieci per cento) sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale.

ART. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverrà secondo i criteri indicati nel D.M. 19 Aprile 2000 n. 145. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono IVA esclusa.

ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto si intende a completamento della fornitura e posa in opera delle attrezzature indicate e dettagliate nel progetto, compreso la realizzazione del massetto e della pavimentazione antitrauma in gomma colata.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 e comma 13, del Codice dei contratti. L'Amministrazione si riserva quindi, in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e di copia delle polizze assicurative richieste.

La realizzazione della pavimentazione antitrauma in gomma colata invece dovrà essere realizzata quale ultima lavorazione di completamento dell'intero appalto con il conseguente rilascio delle relative certificazioni di corretta posa.

La realizzazione di tale fase potra' essere effettuata solo in un periodo adeguato alla lavorazione della gomma colata pertanto l'appalto dovra' prevedere una durata tale da comprendere i mesi primaverili per tale lavorazione.

Tutte le attività previste nell'appalto pertanto dovranno essere eseguite e terminate entro 240 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna della fornitura.

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui sopra, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine sopra indicato. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della D.L. se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della D.L. se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal

caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

ART. 7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere e sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA. etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dell'appalto.

ART. 8 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'esecuzione del presente appalto è diretta dal responsabile unico del procedimento (RUP), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'esecuzione (DE) e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il Direttore dell'esecuzione, con l'ufficio di direzione, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché l'appalto sia eseguito a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il Direttore dell'esecuzione ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dell'esecuzione ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

L'Appaltatore deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", nella persona del Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore e Socio, dipendente o soggetto in possesso di contratto d'opera, con funzione di assistente delle prestazioni di fornitura, incaricato tra l'altro dei controlli della qualità della prestazione fornita. Il Rappresentante dell'Appaltatore sarà interlocutore unico nei confronti della Stazione Appaltante e sarà considerato Responsabile di Cantiere. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 9 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione dell'appalto di fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche compreso l'esecuzione dei lavori di realizzazione della pavimentazione antitrauma avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dall'art. 95 comma 2 del citato decreto.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata attribuendo i seguenti punteggi:

- Punteggio massimo Offerta tecnica = 80 punti
- Punteggio massimo Offerta economica = 20 punti
- TOTALE PUNTI = 100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel documento "Criteri di Valutazione Offerta Tecnica" del progetto nel quale è inicata la relativa ripartizione dei punteggi.

ART. 10 - AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI

Ai sensi dell'art. 95 c. 14 del D. lgs. 50/2016, nella proposta progettuale offerta in sede di gara è ammessa la presentazione di varianti e soluzioni supplementari rispetto a quelle previste nel progetto posto a base di gara, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti minimi:

a.) Le attrezzature contenute nella soluzione progettuale proposta dovranno essere nel numero minimo e con i requisiti minimi descritti nel capitolato speciale d'appalto tecnico e negli altri elaborati del progetto posto a base di gara;

b.) Tutte le pavimentazioni dovranno essere realizzate esclusivamente in gomma colata; gli spessori dovranno essere idonei a soddisfare i requisiti di pavimentazione antitrauma in relazione alle altezze di caduta delle attrezzature ludiche/ricreative presenti;

c.) Non è possibile modificare l'area complessiva delle superfici in gomma colata, fatto salvo la possibilità di adeguare la superficie di ciascuna area funzionale in funzione delle aree di sicurezza necessarie per le

attrezzature (fino ad un massimo del 10% in più). In ogni caso la superficie totale non dovrà essere inferiore a quella di progetto e i colori dovranno avvicinarsi il più possibile a quelli indicati nel progetto stesso;

d.) Il rispetto dei CAM di cui al DM 5 febbraio 2015.

La mancata osservanza dei suddetti requisiti minimi comporterà l'esclusione dell'offerta dalla gara.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, e con le modalità ivi contenute, l'affidatario, prima della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale o superiore nei casi riportati nel citato art. 103.

Ai sensi dell'art. 103 comma 3 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art.93 da parte di questa Amministrazione che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 55; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 12 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il RUP autorizza il Direttore dell'esecuzione all'avvio dell'esecuzione della fornitura dopo la sottoscrizione del contratto e dopo che questo è divenuto efficace. L'avvio deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale. Qualora vi siano ragioni di urgenza, il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione all'avvio dell'esecuzione subito dopo l'aggiudicazione definitiva; in tal caso il verbale dovrà essere redatto con l'indicazione di quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali interventi deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto, il direttore dell'esecuzione revoca le eventuali limitazioni. In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dell'esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dell'esecuzione fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal Direttore dell'esecuzione l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. L'avvio dell'esecuzione della fornitura deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'appalto.

ART. 13 - DANNI E PENALI

E' diritto della stazione appaltante, nella persona del Direttore dell'Esecuzione, effettuare in qualsiasi momento ogni tipo di verifica e controllo necessario a valutare il corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Di ogni danneggiamento causato al patrimonio dell'ente, da ascriversi ad incuria o disattenzione del personale dell'affidatario, lo stesso è responsabile, nei confronti del Comune il quale ha facoltà di rivalersi per l'intero ammontare del danno.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione della fornitura, saranno applicate le penali nella seguente misura:

- Euro 100,00 (cento) al giorno per ogni giorno di inadempienza nel caso di non esecuzione delle forniture entro i termini prefissati.

Le penali sopraindicate non precludono eventuali risarcimenti di danni.

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati nei termini e nelle modalità di cui al successivo art. 13.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura in danno dell'affidatario, con addebito ad esso dell'eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

ART. 14 - PROCEDURA DI CONTESTAZIONE INADEMPIMENTI

Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'affidatario saranno contestati per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile della fornitura dell'affidatario.

Il suddetto Responsabile dovrà far pervenire entro 5 (cinque) giorni solari dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni. I provvedimenti comunque richiesti per regolarizzare la fornitura, dovranno essere adottati tempestivamente. Qualora l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna altra formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall' affidatario, al quale saranno addebitati gli eventuali maggiori costi e danni derivati alla Stazione Appaltante.

ART. 15 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- qualora, a suo insindacabile giudizio, accerti che l' affidatario per qualsiasi causa non sia in grado di espletare l'affidamento, lo esegua con negligenza o non rispetti le condizioni e i termini di consegna pattuiti;
- motivi di pubblico interesse (adeguatamente dimostrati);
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
- messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o di cessione dell' affidatario;
- in caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni di legge, regolamenti,

nonché del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; è considerata inosservanza reiterata l'applicazione di penalità in misura superiore al 10% del valore di contratto;

- inadempienza accertata relativamente alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzo di personale non in regola;
- violazione delle disposizioni di legge e del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale in materia di subappalto, di cessione del contratto, di cessione di crediti, sospensione della fornitura.

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti, avrà effetto a decorrere dalla data di invio dell'apposita comunicazione, effettuata dalla Stazione Appaltante a mezzo PEC all' affidatario presso il relativo domicilio eletto. La risoluzione da diritto alla Stazione Appaltante di affidare a

terzi l'esecuzione della fornitura in danno all'affidatario, con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel presente appalto.

ART. 16 - PAGAMENTI, ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE, GARANZIA SULLA RATA DI SALDO

Il pagamento del corrispettivo avverrà a rate secondo lo stato di avanzamento della fornitura e dei relativi lavori. In particolare le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo della fornitura e dei relativi lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 100.000,00/00) secondo quanto risultante dallo Stato di avanzamento lavori e sarà subordinato alla emissione dell'Attestato di regolare esecuzione e alla verifica di regolarità contributiva dell'affidatario.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 5, colonna OS;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla D.L. e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 55 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Il rilascio dell'Attestato di regolare esecuzione anche relativamente alla fornitura e posa avverrà previa verifica della regolarità di esecuzione, fornitura e installazione di tutto quanto compreso negli elaborati di progetto e di quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

La Stazione Appaltante non procederà motivatamente ad attivare l'iter per il pagamento nel caso in cui la verifica di regolarità contributiva abbia dato esito negativo.

La Stazione Appaltante non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'affidatario dei requisiti sopra indicati.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 17 – MATERIA DI SICUREZZA

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40, comma 4.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 42.

ART. 18 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Prima dell'avvio del contratto, la ditta fornitrice dovrà far pervenire al Direttore dell'esecuzione (D.E.) la seguente documentazione:

- Programma di spedizione, stoccaggio e montaggio delle strutture;
- Dichiarazione rilasciata dal produttore dei materiali, che confermi la corrispondenza degli stessi con le prescrizioni contenute nel DM 5 febbraio 2015 "CRITERI AMBIENTALI MINIMI – Acquisto di articoli per l'arredo urbano";
- Libretto di manutenzione delle attrezzature da installare, conforme a quanto stabilito dal punto 4.2.4 del DM 5 febbraio 2015 "CRITERI AMBIENTALI MINIMI – Acquisto di articoli per l'arredo urbano";
- Certificazioni UNI EN 1176 e 1177 per le attrezzature fornite e per le pavimentazioni antitrauma.

Al termine delle prestazioni l'Appaltatore dovrà fornire la dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attrezzatura fornita e posta in opera.

ART. 18 - GARANZIA SUI BENI FORNITI

Per quanto concerne la garanzia minima che l'offerente dovrà fornire sui beni oggetto della fornitura, essa deve essere non inferiore a 5 anni con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo. Nel periodo di garanzia la ditta fornitrice dovrà, a proprie cure e spese, riparare guasti o difetti che dovessero verificarsi, senza alcun onere per la Stazione Appaltante incluso il diritto di chiamata.

Il fornitore dovrà in particolare fornire una garanzia:

- per almeno **cinque anni** per anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su pezzi in metallo, plastica ad alta densità, molle, pezzi in plastica stampati o rotostampati, chiusure e assemblaggi;
- per almeno **dieci anni** per anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su pannelli in HPL e HDPE e pali e telai/strutture portanti in acciaio galvanizzato verniciato, acciaio galvanizzato, alluminio anodizzato e tubolari in acciaio inox;

Le ditte aggiudicatarie che corrispondono alla casa madre produttrice, dovranno consegnare alla Stazione Appaltante la garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni dalla scadenza del contratto.

Nel periodo di garanzia dei beni si intende inclusa anche la mano d'opera occorrente per eventuali interventi di riparazione ed assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi riscontrati anche dopo il collaudo.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel capitolato tecnico, che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertate.

La Ditta avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, tutti gli interventi necessari per eliminare difetti, imperfezioni, o difformità entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento di richiesta di intervento. In caso di inerzia della ditta, l'amministrazione potrà fare eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo alla ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 28, commi 1 e 2, e 29, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 53, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 20 - DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

ART. 21 - PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici;

b) codice di comportamento dei dipendenti di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislative n. 165 del 2001 e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

c) patto di integrità approvato con deliberazione di giunta comunale n. 110 del 5 novembre 2014.

La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del presente Capitolato; costituisce altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, diret¬tamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'ap¬palto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 23 - PRIVACY

Nell'ambito della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica delle capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e potranno essere trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;

c) il conferimento dei dati richiesti costituisce un onere a pena di esclusione dalla gara;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

1. il personale interno all'Amministrazione Comunale;
2. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 cui si rinvia;

f) il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicante.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga conoscenza, non divulgarli in alcun modo e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari ai fini dell'esecuzione del contratto. L'affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nel caso in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare d'appalto, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.